

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI PRESSO AZIENDE/ENTI

La presente convenzione regola i rapporti tra:

il Corso di Laurea Magistrale in/il Corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Montepellier n. 1 in persona del Presidente Prof.ssa Elena Bonanno nata a Roma il 10/09/1959 a quanto segue delegato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.12.2016 e 20.12.2016;

E

l'Istituto di Scienze Biomediche della Difesa in prosieguo denominato "Soggetto ospitante", cod. fiscale/partita iva n. 80234710582, con sede legale in Roma, Via Santo Stefano Rotondo 4, 00184 Roma (RM), in persona del Legale rappresentante il Direttore Brigadiere Generale Florigio LISTA, nato a Roma, il 21/12/1963 tel. +3906469141400 e-mail direttore@isbd.difesa.it per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Istituto di Scienze Biomediche della Difesa.

ART. 1 – Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98- n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti i Corsi di Laurea afferenti **Corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo**. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con **Corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE** avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

ART. 2 – Limiti numerici

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

ART. 3 - Modalità di formalizzazione

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto

ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 9/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente e a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, sollevando il Soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica.

Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

ART. 5 – Garanzie assicurative

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

ART. 6 - Clausola di riservatezza

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali rilevanti per la corretta gestione del trattamento e, nello specifico, il Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e il D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679"), unitamente ai Provvedimenti dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai fini della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.

L'Università fornirà al tirocinante l'informativa denominata "*Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' o presso enti pubblici/aziende ospitanti*", consultabile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://utov.it/s/privacy>.

In particolare su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali dello stesso sono comunicati dall'Università al Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il Soggetto Ospitante tratterà i suddetti dati personali esclusivamente per le finalità di tirocinio previste nella presente.

Convenzione quadro e si impegna a fornire agli interessati una propria informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora il Tirocinante tratterà dati personali il Soggetto Ospitante si impegna altresì a nominare lo stesso Persona Autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Seguono i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD):

- Per l'Università:
Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", e-mail rettore@uniroma2.it, PEC rettore@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail rdp@uniroma2.it, PEC: rdp@pec.torvergata.it;
- Per il soggetto ospitante:
Titolare del Trattamento: Ispettorato Generale della Sanità militare contattabile all'indirizzo mail stamadifesa@postacert.difesa.it, con sede legale in Roma, Via Santo Stefano Rotondo 4, 00184 Roma (RM)
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail rdp@postacert.difesa.it

ART. 8 – Durata, proroga e recesso

La presente convenzione ha **validità dal 1 settembre 2024 al 1 settembre 2029** e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 9 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo (<http://web.uniroma2.it/>) quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico adottato dalla controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti - sono parte integrante della presente convenzione.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 10 – Dichiarazione delle parti e foro competente

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/1999.

Il presente atto sarà registrato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Roma,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Prof. Prof.ssa Elena Bonanno)

.....

PER L'ISTITUTO DI SCIENZE BIOMEDICHE DELLA DIFESA

Il Direttore dell'Istituto di Scienze biomediche della Difesa (Brigadier Generale Florigio LISTA)

.....